

DEFINIZIONI

Ai seguenti termini le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato di seguito precisato:

ASSICURATO	soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
ASSICURAZIONE	contratto di assicurazione
CONTENUTO	complesso degli enti, riposti sotto tetto al fabbricato descritto, costituito da merci – compresi imballaggi, imposte di fabbricazione e diritti doganali ed esclusi valori, oggetti di metallo prezioso e pietre preziose sciolte o montate o costituenti macchine ed attrezzi e loro parti – nonché mobilio, arredamento, attrezzature e tutto quanto occorrente e pertinente all'Espositore per la conduzione della mostra
CONTRAENTE	soggetto che stipula l'assicurazione
ESPLOSIONE	sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità
FABBRICATO	(o Rischio Locativo qualora l'Assicurato non sia proprietario dell'immobile): complesso dei locali costituenti un intero fabbricato oppure parte di esso compresi gli impianti considerati immobili per natura o per destinazione e le opere di fondazione o interrato. Tale fabbricato può essere variamente elevato e costruito con strutture portanti verticali, pareti esterne e manto del tetto in materiali incombustibili; solai, armatura del tetto e coibentazioni possono essere in materiali combustibili. Limitatamente alle pareti esterne e al manto di copertura possono esistere materiali combustibili per non oltre un decimo delle loro singole superfici. Ove questi materiali fossero costituiti da materie plastiche non espanse né alveolari tale limite può intendersi elevato ad un terzo
FRANCHIGIA	parte del danno, in cifra fissa, a carico esclusivo dell'Assicurato
FURTO	impossessamento di cosa mobile altrui sottraendola a chi la detiene
INCENDIO	combustione, con fiamma, di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può auto estendersi e propagarsi
INDENNIZZO	somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
POLIZZA	documento che prova l'assicurazione
PREMIO	somma dovuta dal Contraente alla Società
RAPINA	sottrazione di cosa mobile altrui mediante violenza o minaccia alla persona che la detiene
SCOPERTO	percentuale di danno, con eventuale minimo o massimo, a carico esclusivo dell'Assicurato
SCOPPIO	repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione; gli effetti del gelo e del "colpo d'ariete" non sono considerati scoppio
SINISTRO	verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa
SOCIETÀ	Generali Italia S.p.A.

SETTORE A – INCENDIO

Art. 1 Oggetto dell'assicurazione

La Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati, anche se di proprietà di terzi, da:

- a) Incendio;
- b) Fulmine;
- c) Esplosione e scoppio con esclusione dei danni:
 1. causati da ordigni esplosivi,
- d) a macchine o impianti in cui si sono verificati, se originati da usura, corrosione o difetto del materiale.
- e) Caduta di aeromobili, loro parti o cose trasportate;
- f) Eventi atmosferici: la Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da uragano, bufera, tempesta, grandine e trombe d'aria, quando la violenza che caratterizza detti eventi atmosferici sia riscontrabile su una pluralità di enti, assicurati o non.

La Società non risponde:

1. dei danni causati da:
 - fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o specchi d'acqua naturali od artificiali;
 - mareggiata e penetrazione di acqua marina;
 - formazione di ruscelli, accumuli esterni di acqua, rotture o rigurgiti dei sistemi di scarico;
 - gelo, neve;
 - cedimenti o franamento del terreno;
 - ancorché verificatisi a seguito degli eventi atmosferici di cui sopra;
2. dei danni di bagnamento che si verificassero all'interno dei fabbricati ed al loro contenuto, salvo che siano stati causati direttamente dalla caduta di pioggia o grandine attraverso rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti od ai serramenti dalla violenza degli eventi atmosferici di cui alla presente estensione di garanzia;
3. dei danni subiti da:
 - recinti, cancelli, gru, cavi aerei, insegne od antenne e consimili installazioni esterne;
 - contenuto posto all'aperto, ad eccezione di Macchinari fissi per destinazione
 - fabbricati o tettoie aperte da uno o più lati e quanto in essi contenuto, baracche e/o costruzioni in legno o plastica e quanto in essi contenuto, capannoni pressostatici e quanto in essi contenuto, tensostrutture e quanto in essi contenuto, tendostrutture e simili e quanto in essi contenuto

- serramenti, vetrate e lucernari in genere;
 - lastre in cemento-amianto e manufatti in materia plastica per effetto di grandine.
 - Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione per singolo sinistro dello scoperto 10% minimo come da tabella riportata in calce; viene inoltre convenuto che non potranno essere indennizzati importi superiori a quanto previsto all'Art. 4 Limite sezione Incendio, con il sottolimito per sinistro del 70% del capitale assicurato per singolo espositore;
- g) Eventi sociopolitici: la Società risponde dei danni materiali e diretti causati agli enti assicurati da incendio, esplosione, scoppio, nonché degli altri danni materiali e diretti verificatisi in conseguenza di tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, atti vandalici e/o dolosi in genere.

Sono totalmente esclusi i danni verificatisi nel caso di confisca o requisizione o sequestro delle cose assicurate per ordine di qualsiasi autorità, di diritto o di fatto, statale o locale, i danni di furto, smarrimento, rapina, saccheggio od imputabili ad ammanchi di qualsiasi genere. Sono invece ammessi a risarcimento i vandalismi subiti dagli enti assicurati in occasione di furto o rapina. Resta convenuto che il pagamento dell'indennizzo liquidato a termini di polizza sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di un importo pari al 20% dell'indennizzo stesso con il minimo come da tabella riportata in calce. Viene inoltre convenuto che non potranno essere indennizzati importi superiori a quanto previsto all'Art. 4 Limite sezione Incendio, con il sottolimito per sinistro del 70% del capitale assicurato per singolo espositore;

- h) Fuoriuscita di acqua a seguito di rottura accidentale di impianti idrici, igienici e tecnici esistenti nei fabbricati assicurati o contenenti gli enti medesimi. La Società non risponde:
- dei danni causati da umidità, stillicidio, traboccamento o rigurgito di fognature, gelo, rottura degli impianti automatici di estinzione; Con esclusione dei danni:
 - a merci la cui base è posta ad altezza inferiore a cm. 12 dal suolo;
 - da rottura degli impianti automatici di estinzione.
 - delle spese sostenute per la ricerca della rottura e per la sua riparazione.

Il pagamento dell'indennizzo sarà effettuato previa detrazione, per singolo sinistro, di Euro 500,00.

La Società indennizza altresì:

- i) i guasti causati alle cose assicurate allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
- l) le spese necessarie per demolire, sgomberare e trasportare al più vicino scarico i residuati del sinistro, **sino alla concorrenza del 10% dell'indennità pagabile a termini di polizza**, fermo il limite massimo per sinistro di € 15.000.

Art. 2 Rischi esclusi dall'assicurazione

Sono esclusi i danni:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione;

- b) verificatisi in occasione di esplosione o di emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasioni di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- c) causati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni, alluvioni, allagamenti, mareggiate, maremoto, penetrazione di acqua marina, bradisismo, valanghe, slavine e frane;
- d) causati con dolo o colpa grave dell'Assicurato o del Contraente, dei rappresentanti legali o dei Soci a responsabilità illimitata;
- e) di smarrimento o di furto degli enti assicurati avvenuto in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- f) alla macchina od all'impianto nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
- g) di fenomeno elettrico a macchine ed impianti elettrici ed elettronici, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- h) causati da sviluppo di fumi, gas, vapori o disfunzioni nelle forniture di energia, salvo che tali circostanze si siano verificate a seguito di incendio, esplosione o scoppio, che abbia colpito le cose assicurate oppure enti posti nell'ambito di 20 metri da esse;
- i) subiti dalle merci in refrigerazione per effetto di mancata od anormale produzione o distribuzione del freddo o di fuoriuscita di fluido frigorifero, anche se conseguenti ad eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
- l) indiretti, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
- m) i danni causati do o dovuti a furto parziale
- n) i danni verificatisi in occasione di trasporto e/o trasferimento dei beni assicurati al di fuori dei locali indicati in polizza; l'assicurazione è valida, pertanto, solamente nell'ubicazione indicata
- o) danni verificatisi durante le fasi di allestimento della fiera
- p) Causati da/conseguenti a: costruzione o demolizione, modificazioni, ampliamenti di Fabbricati, lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria

“Esclusione Cyber risk” Property

DEFINIZIONI

Atto Cyber: qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso **Malware o simili**, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un **“Sistema Informatico”**.

Incidente Cyber:

- qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi **“Sistema Informatico”**
- qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che

impedisce l'accesso, l'utilizzo e/o la regolare operatività di un **“Sistema Informatico”**.

Dati informatici: qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un **“Sistema Informatico”**.

Malware o simili: qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un **“Sistema Informatico”**.

Sistema Informatico: qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup.

Supporto per l'elaborazione dei dati: indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i **“Dati informatici”** ma non i Dati informatici stessi.

Esclusione Cyber Risk

Dalla presente copertura **sono escluse: perdite; responsabilità; danni materiali o non materiali di qualunque natura; danni da interruzione di esercizio; perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi “Dato Informatico” (->definizione), od ogni altro ammontare relativo al valore del “Dato Informatico” (->definizione) stesso;**

direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi:

- **“Atto Cyber”** (->definizione) e **“Incidente Cyber”** (->definizione) ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio;

Per tale esclusione non sono applicabili eventuali condizioni particolari "Colpa grave" e "Buona fede" che pertanto – anche se presenti nel contratto - si intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione agli eventi sopra indicati che rientrano nell'esclusione CYBER

Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre:

- la perdita fisica o il danno alla proprietà;
- se prevista la copertura in polizza, qualsiasi danno da interruzione di attività che deriva direttamente dalla perdita fisica o dal danno alla proprietà;

causati da incendio, esplosione, scoppio, anche se un Atto Cyber e/o un Incidente Cyber sono considerati come causa indiretta o concorrente del danno.

Pertanto qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi **“Dato informatico”**:

- **non è indennizzabile** ai sensi della presente polizza se causato **esclusivamente** da un **“Atto Cyber”** (->definizione) e/o un **“Incidente Cyber”** (->definizione);

- **è indennizzabile** ai sensi della presente polizza se causato da incendio, esplosione, scoppio, anche se un **“Atto Cyber”** (->definizione) e/o un **“Incidente Cyber”** (->definizione) costituiscono causa indiretta o concorrente della perdita, rimanendo **comunque escluso** l'importo relativo al valore dei **“Dati informatici”**; ferma l'applicazione della delimitazione di garanzia **“Supporto di Dati e Dati”** e relativi limiti e franchigie.

La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL RISCHIO “MALATTIE PANDEMICHE O EPIDEMICHE”

Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per **“Malattia pandemica o epidemica”**.

Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest'ultimo caso, per la gravità abbia comportato l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio.

Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita.

Resta altresì specificatamente convenuto che:

- sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione;
- la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza.

Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione.

Art. 3 Rischio locativo

Qualora assicurata apposita partita, la Società nei casi di responsabilità dell'Assicurato a termini degli Artt. 1588, 1589 e 1611 del Codice Civile, risponde, secondo le Condizioni Generali di Assicurazione e con le Norme di liquidazione da esse previste, dei danni diretti e materiali cagionati da incendio od altro evento garantito in polizza ai locali tenuti in locazione dall'Assicurato, **ferma l'applicazione della regola proporzionale di cui all'Art. 16 - Assicurazione parziale qualora la somma assicurata a questo titolo risultasse inferiore al valore dei locali calcolato a termini di polizza.**

Art. 4 Limite sezione Incendio

In ogni caso la Società non sarà tenuta a pagare importo superiore ad € 1.000.000,00 per sinistro e per tutti gli eventi/manifestazioni/fiere assicurate e contrattualizzate in polizza, fermo il sottolimito di €10.000 per espositore.

SETTORE B – FURTO E RAPINA

Art. 6 Oggetto dell'assicurazione

La Società risponde dei danni materiali e diretti derivati da furto e rapina (intendendosi per tale la sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia), avvenuti nei locali indicati in polizza, del contenuto, **a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:**

- a) violandone le difese esterne mediante rottura, scasso, uso di chiavi false, di grimaldelli o di simili arnesi; non equivale ad uso di chiavi false l'uso di chiave vera anche se fraudolento;**
- b) per via, diversa da quella ordinaria, che richieda superamento di ostacoli o di ripari mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;**
- c) in modo clandestino, purché l'asportazione della refurtiva sia avvenuta, poi, a locali chiusi.**

Se per tutte le cose assicurate o per parte di esse sono previste in polizza particolari difese interne, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali difese come previsto alla lettera a).

Sono parificati ai danni del furto i guasti cagionati alle cose assicurate nel commettere il furto o nel tentativo di commetterlo.

L'assicurazione è estesa, **nel limite della somma assicurata prevista per singolo espositore**, senza l'applicazione della regola proporzionale di cui all'[Art. 16 - Assicurazione parziale](#), ai guasti cagionati dai ladri, in occasione di furto e rapina consumati o tentati, alle parti di fabbricato costituenti i locali che contengono le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi.

L'assicurazione deve intendersi, a *primo rischio assoluto*

Art. 7 Mezzi di protezione dei locali

L'assicurazione è prestata alla condizione essenziale per l'efficacia del contratto, che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate, situata in linea verticale a meno di 4 metri dal suolo o da superfici acquee, nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti di legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti od altri idonei congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protetta da inferriate fissate al muro.

Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq e con lato minore non superiore a 18 cm., oppure, se non rettangolari, di forma inscrittibile nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.

Se i mezzi di protezione dei locali contenenti le cose assicurate risultassero non rispondenti ai requisiti indicati, troverà applicazione la limitazione dell'indennizzo di cui al 1° capoverso dell'[Art. 8 - Limitazioni di indennizzo](#).

Art. 8 Limitazioni di indennizzo

Qualora i mezzi di protezione dei locali non fossero rispondenti ai requisiti dell'Art. 7, la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza sotto detrazione dello scoperto del 20%.

Se il furto o la rapina viene commesso utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell'area in uso all'Assicurato, la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza sotto detrazione dello scoperto del 25%. Qualora detto scoperto risultasse operante congiuntamente a quello sopra indicato, le previste percentuali verranno unificate nella misura del 30%.

Resta inteso che tali limitazioni rimarranno sempre a carico dell'Assicurato senza che egli possa, sotto pena di decadenza da ogni diritto all'indennizzo, farle assicurare da altri.

Art. 9 Rischi esclusi dall'assicurazione

Oltre alle esclusioni previste all'Art. 2 e agli addendum cyber clause e clausola di esclusione del rischio malattie pandemiche o epidemiche, non sono risarcibili i danni:

- a) di furto verificatisi in occasione di terrorismo o sabotaggio organizzato, rivolta, insurrezione, esercizio di potere usurpato, scioperi, tumulti popolari, sommosse, confische, requisizione, distruzione o danneggiamenti per ordine di qualsiasi Governo o Autorità di fatto o di diritto;
- b) di furti avvenuti quando, per qualsiasi motivo, non esistano o non siano operanti mezzi di protezione e chiusura dei locali, oppure commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei congegni di chiusura;
- c) agevolati dall'Assicurato con dolo o colpa grave nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave:
- da persone che abitano con l'Assicurato od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - da dipendenti delle persone di cui sopra o dell'Assicurato;
 - da incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - da persone legate all'Assicurato da vincoli di parentela o affinità che rientrino nella previsione dell'Art. 649 del Codice Penale (nn. 1. 2. 3), anche se non coabitanti.

Art. 10 Riduzione delle somme assicurate in caso di sinistro

In caso di sinistro la somma assicurata si intende ridotta con effetto immediato, e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, di un importo uguale a quello del danno indennizzabile a termine delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Resta inteso, però, che tale importo, a richiesta dell'Assicurato, e previo esplicito consenso della Società, potrà essere reintegrato mediante il pagamento del corrispettivo pro-rata di premio.

Qualora a seguito del sinistro stesso la Società decidesse, invece, di recedere dalla garanzia, si farà luogo al rimborso del premio netto non goduto sulle somme assicurate rimaste in essere.

Art. 11 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni sua facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

ART. 12 ENTI ALL'APERTO

A parziale deroga di quanto sopra previsto, le garanzie della presente sezione furto sono operanti anche quando le cose assicurate sono poste all'aperto oppure sottotetto di stands, tettoie e/o

fabbricati, comunque costruiti, senza protezione alcuna. In deroga a quanto sopra disciplinato, sono compresi i furti commessi in qualsiasi modo, durante le ore di chiusura della manifestazione, a condizione che vi sia sorveglianza continua nell'ambito della manifestazione stessa. La presente estensione è prestata con scoperto del 20% con un minimo non indennizzabile per sinistro di € 2.000,00.

ART 13 LIMITI SCOPERTI SEZIONE FURTO

Ove non diversamente previsto dalla polizza, in caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato la somma indennizzabile a termini di polizza, sotto deduzione di uno scoperto del 10% con minimo come da tabella riportata in calce.

La presente polizza viene prestata fino al limite massimo di € 200.000,00 per sinistro e per tutti gli eventi/manifestazioni/fiere assicurate e contrattualizzate in polizza, con sottolimito per singolo evento/manifestazione/fiera assicurata di € 100.000 e con ulteriore sottolimito € 10.000 per espositore.

CONDIZIONI COMUNI A TUTTE LE SEZIONI

Art. 12 **Obblighi in caso di sinistro**

Il Contraente e/o l'Assicurato deve:

- a) entro le ore 24 successive al sinistro, o dal momento in cui ne viene a conoscenza, darne avviso sommario all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza nonché farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di polizia del luogo;**
- b) fornire alla Società entro i 5 giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose danneggiate, con l'indicazione dei rispettivi valori, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;**

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell'Art. 1915 del Codice Civile.

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 13 **Procedura per la valutazione del danno**

L'ammontare del danno è concordato con le seguenti modalità:

- a) direttamente dalla Società, o da persona da questa incaricata, con il Contraente o persona da lui designata;**
- b) fra due Periti nominati uno dalla Società e uno dal Contraente con apposito atto unico.**

I due Periti devono nominarne un terzo quando si verifici disaccordo fra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun Perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali, senza però avere alcun voto deliberativo. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito; quelle del terzo Perito sono ripartite a metà.

Art. 14 **Mandato dei periti**

I Periti devono:

1. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Assicurato od il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'**Art. 12 - Obblighi in caso di sinistro**;

3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro secondo i criteri di valutazione di cui all'**Art. 15 - Determinazione dell'ammontare del danno**;
4. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.

Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi dell'**Art. 13 - Procedura per la valutazione del danno** – lettera b), i risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti.

I risultati delle valutazioni di cui ai punti 3) e 4) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errori, violenza o violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità dei danni.

La perizia collegiale è valida anche se uno dei Periti si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Art. 15 Determinazione dell'ammontare del danno

La determinazione del danno viene eseguita separatamente e per ogni singola partita della polizza, secondo le norme seguenti:

1. Per i danni ai fabbricati si stima:

- a) la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- b) il valore del fabbricato al momento del sinistro, che si ottiene applicando ai risultati della stima indicata sub **a)** un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante;
- c) la spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate con esclusione delle spese di demolizione e sgombero eccedenti il 10% del danno risarcibile;
- d) il valore ricavabile dai residui delle parti di fabbricato contemplato nella stima sub **c)**.

L'ammontare del danno si ottiene applicando all'importo delle stime sub **c)** il deprezzamento sub **b)** e deducendo dal risultato l'importo della stima sub **d)**.

2. Per i danni al contenuto si stima:

- a) il valore che, in relazione alla natura, qualità, vetustà, uso, adozione di nuovi metodi e ritrovati ed altre cause, avevano al momento del sinistro le cose assicurate, illese e danneggiate, compresi gli oneri fiscali se dovuti all'Erario;
- b) il valore delle cose illese, in base alla stima sub **a)**;
- c) il valore ricavabile dalle cose danneggiate.

L'ammontare del danno si ottiene deducendo dalla stima sub **a)** l'importo delle stime sub **b)** e **c)**.

Art. 16 Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte con le norme dell'Articolo precedente risulta che i valori di una o più partite, presa ciascuna separatamente, eccedevano al momento del sinistro le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno in proporzione del rapporto fra il valore assicurato e quello risultante al momento del sinistro.

Art. 17 Assicurazione presso diversi assicuratori

Se sulle medesime cose e per gli stessi rischi coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato è tenuto a chiedere a ciascun assicuratore l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato. Qualora – partita per partita come disposto dall'**Art. 15 - Determinazione dell'ammontare del danno** - la somma delle indennità, escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente, superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Qualora fossero operanti franchigie e/o scoperti, gli stessi verranno detratti successivamente.

Art. 18 Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'Art. 1914 Codice Civile, per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 19 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia, valutato il danno e ricevuta la necessaria documentazione, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempre che non sia stata fatta opposizione. Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorre il caso previsto dall'**Art. 2 - Rischi esclusi dall'assicurazione** lettera d).

Art 20 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato, relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione, ai sensi degli Artt. 1892, 1893 e 1894 C.C..

Art. 21 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

Per la presente polizza è previsto un premio lordo convenuto per periodo che dovrà essere anticipato da Contraente e che rimarrà acquisito dalla Compagnia anche in caso mancata manifestazione o numero inferiore di espositori. È inoltre previsto un premio pro quota per ogni espositore aggiuntivo.

L'assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la prima rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno del pagamento.

I premi devono essere pagati all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società. Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successive, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 15° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti, ai sensi dell'Art. 1901 del C.C.

Trascorsi 60 giorni da quello della scadenza del premio la Società ha diritto o di dichiarare con lettera raccomandata la risoluzione del contratto, fermo il diritto ai premi scaduti, oppure di esigerne giudizialmente l'esecuzione..

Art. 22 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 23 Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'Art. 1898 del C.C..

Art. 24 Durata del contratto

Il contratto di assicurazione ha la durata indicata nel frontespizio di polizza e cesserà alla sua naturale scadenza senza obbligo di disdetta.

Art. 25 Recesso in caso di sinistro

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 30 giorni sia dalla polizza colpita da sinistro sia dalle altre polizze comprendenti la garanzia incendio e stipulate con il medesimo Contraente o Assicurato.

In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di premio netto relativa al periodo di rischio non corso.

Art. 26 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 27 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

MISURE RESTRITTIVE – SANZIONI INTERNAZIONALI

Generali Italia dichiara e il Contraente prende atto che Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone Generali Italia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia.

La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.

CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE

Resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità:

(i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva ("le Acque"), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / Territori o relative Acque e con l'eccezione delle rotte internazionali;

(ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque;

(iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgono o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi.

In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato all'assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio.

Paesi / Territori non compresi nell'oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola:

AFGHANISTAN, CUBA, BIELORUSSIA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, CRIMEA E REGIONI POP. DI DONECK E DI LUGANSK, MYANMAR, REGIONE POPOLARE DI KHERSON E DELLA REGIONE POPOLARE DI ZAPORIZHZHIA

La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione.

MINIMO DI SCOPERTO APPLICABILE:

relativamente alle garanzie eventi atmosferici e socio politici in caso di sinistro saranno applicati i seguenti minimi di scoperto a seconda del contenuto assicurato dal singolo espositore colpito:

Valore contenuto da:	Franchigia
€ 0,00 a € 500,00	€ 0,00
€ 501,00 a € 1.000,00	€ 150,00
€ 1.001,00 a € 3.000,00	€ 250,00
€ 3.001,00 a € 5.000,00	€ 500,00
Da € 5.001, in poi	€ 1.000,00

Il valore del contenuto andrà dichiarato in sede di adesione dell'espositore all'evento fieristico e qualora in caso di sinistro risultasse difforme, se non dichiarato prima dell'inizio della manifestazione, si terrà valido ad ogni fine l'importo indicato all'adesione